

rico dell'assegnatario subentrante, nella ipotesi che all'atto della nuova attribuzione il valore di stima del fondo risultasse inferiore a quello iniziale. Qualora la nuova assegnazione del fondo non fosse possibile se non ad un prezzo di stima inferiore al 60% di quello iniziale, l'Istituto potrà risolvere il contratto versando all'ente mutuante la differenza tra il valore capitale delle annualità a scadere e il 60% del valore inizialmente attribuito al fondo.

L'assicurazione fidejussoria verrebbe attuata mediante un premio annuo ragguagliato allo 0.40% del valore di stima del fondo.

Tale premio cesserebbe di esser dovuto quando fosse ammortizzato il 40% del mutuo e ovreste quindi termine la garanzia di cui alla lettera b); da quel momento verrebbe invece richiesto un premio ridotto nella misura del 10% di quello iniziale a compenso della garanzia di cui alla lettera a), che seguirebbe ad essere prestata.

Sarebbe ammessa la revisione dei premi dopo tre anni dall'inizio della operazione: i premi riveduti si applicherebbero al periodo